



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA

SENT. 125

Sezione Lavoro IV

n.204502/07 R.Gen.

Dispositivo n.

Il giudice designato, dr. Cristiano Valle nella causa

TRA

Comune di Roma, elettivamente domiciliato in Roma, alla  
via Tempio di Giove 21, presso l'Avv.ra Comunale  
rappresentato e difeso dall'avv. G. Lesti, giusta procura  
generale alle liti in atti ricorrente

E

Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani  
Giovanni Amendola, in persona del legale rappresentante  
in carica, elettivamente domiciliato in Roma, alla via  
Nizza, 35, presso il proprio ufficio legale rappresentato  
e difeso dall'avv. G. M. Sulas, giusta procura a margine  
al decreto ingiuntivo convenuta  
all'udienza del 8 gennaio 2009 ha pronunciato

**SENTENZA**

mediante lettura del dispositivo in calce.

CONCLUSIONI

All'udienza del 8 gennaio 2009 i difensori delle parti concludevano come da verbale, riportandosi ai rispettivi atti di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 16.11.2006, l'INPGI depositava ricorso davanti a questo tribunale per un decreto di ingiunzione nei confronti del Comune di Roma. Assumeva, a fondamento della domanda, che a seguito di ispezione presso gli uffici comunali era risultato che per R. F., G. L. e M. G. P., rivelatisi giornalisti pubblicisti con rapporto di lavoro dipendente, non fossero stati versati i contributi dovuti per il periodo febbraio 2001 - ottobre 2005; pertanto era creditore di € 111.502,00, oltre interessi, per oneri contributivi e sanzioni. C. 192

Il 27.12.2006 il giudice del lavoro emanava decreto ingiuntivo per euro 111.502,00 oltre spese; il monitorio era notificato al Comune di Roma il giorno 17.1.2007.

Avverso il detto decreto proponeva ricorso in opposizione il 26.02.2007 il Comune di Roma.

L'opponente sosteneva che i dipendenti in questione non svolgessero una vera e propria attività giornalistica, ma fossero degli impiegati pubblici che, tra le altre mansioni loro attribuite, avessero anche quelle relative all'ambito delle comunicazioni; che l'art.9 della legge

150/00 "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni", non si applicasse, data la mancanza di Uffici Stampa; che neanche l'art.76 della legge 388/00 fosse da applicare in quanto relativo solo al settore privato.

Concludeva per la revoca del decreto, con vittoria di spese.

Con memoria difensiva ritualmente depositata l'INPGI sottolineava che sulla base delle leggi 150/00 e 388/00 e del parere del Ministero del lavoro del 24.09.2003 (all. 25 della parte opposta), i giornalisti professionisti o praticanti ed i pubblicitari in servizio presso una pubblica amministrazione dovessero essere iscritti all'INPGI; che a supportare la detta iscrizione fosse sufficiente a) l'iscrizione all'albo dei giornalisti professionisti o dei praticanti o dei pubblicitari e b) lo svolgimento di lavoro giornalistico subordinato; che le mansioni svolte dai predetti dipendenti fossero di carattere giornalistico ed avessero natura subordinata, come dimostrato dal verbale di accertamento 74/05 (all. 3 del fascicolo dell'opposto) degli ispettori, e che ciò non fosse stato contestato da controparte opponente.

Concludeva per il rigetto dell'opposizione e, in via subordinata, in caso di revoca del decreto ingiuntivo, per la condanna del Comune di Roma al pagamento della somma di € 111.502,00 oltre accessori per i contributi

non versati e per le conseguenti sanzioni; condanna alle spese di giustizia.

La causa veniva istruita documentalmente e mediante escussione dei testi addotti dall'INPGI.

All'udienza del 8.1.2009, previo deposito di note autorizzate da parte della sola difesa dell'INPGI, la causa era discussa e decisa con lettura al pubblico del dispositivo in calce.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso in opposizione non è fondato.

Dalle disposizioni normative richiamate già nel ricorso per decreto ingiuntivo, e cioè le leggi 20 dicembre 1951, n.1564, 9 novembre 1955, n.1122 e 25 febbraio 1987, n.67, e dalla legge 5 agosto 1981, n.416, risulta che devono essere iscritti all'INPGI i lavoratori che, iscritti all'Albo dell'Ordine, siano giornalisti professionisti o praticanti e che siano legati al datore di lavoro da un rapporto di carattere subordinato.

In forza dell'art.76 della legge 388/00, il sistema previdenziale gestito dall'INPGI viene esteso anche ai pubblicisti con rapporto di lavoro subordinato. Non risulta conferente il rilievo dell'opponente secondo cui, data la possibilità concessa al lavoratore di optare per il mantenimento dell'iscrizione all'INPS, la norma in questione si potrebbe applicare solo al settore privato e non alle Pubbliche Amministrazioni. E' evidente che

l'opzione potrà essere esercitata soltanto dai lavoratori privati, mentre per i dipendenti pubblici la scelta non è configurabile.

2. E' indubbio che R. F., G. L. e M. G. P. siano iscritti all'Albo dell'ordine dei giornalisti del Lazio, come professionisti o pubblicisti, come risulta dall'all.4 del fascicolo di parte opposta.

2.1. Dalle risultanze istruttorie, vale a dire sia dai verbali di accertamento effettuato dagli ispettori, sia dalle testimonianze (di Paola Chini, Maurizio Vacca, Paola Virgili e Paolo Veronesi) sia dalle allegazioni di parte opposta, emerge chiaramente che i soggetti hanno svolto, nel periodo di tempo di cui in causa, mansioni giornalistiche, consistenti nella redazioni di comunicati informativi delle attività ed iniziative dei Municipi di appartenenza e nell'intrattenere rapporti con i mezzi di comunicazione.

D'altra parte, non risulta una sostanziale contestazione sul punto da parte opponente.

Il rilievo che i suddetti, oltre a svolgere mansioni giornalistiche, ne svolgevano anche altre come dipendenti amministrativi, non sarebbe comunque sufficiente ad affermare la sottoponibilità dei predetti al sistema previdenziale gestito dall'INPDAP. Quanto detto trova conforto nella circolare del Ministero del lavoro del 24

settembre 2003, allegata al fascicolo di parte opposta (all.25).

2.2. Perché l'attività giornalistica abbia il carattere di subordinazione è necessario che la stessa sia caratterizzata dall'inserimento stabile nella struttura produttiva, dalla continuità della disponibilità del dipendente nei confronti del datore di lavoro (cfr. Cass. sez. lav. 19231/06; Cass., sez. lav. 3320/08); ulteriori indici della subordinazione possono essere l'osservanza di un orario di lavoro prestabilito e la commisurazione della retribuzione ad esso.

Per ognuno dei suddetti dipendenti comunali risulta che avevano una loro postazione di lavoro, osservano un orario di lavoro, prestavano con continuità la loro opera a favore di Municipi; che, pertanto, erano dei lavoratori subordinati.

Risultano, così, integrati tutti gli elementi necessari per l'iscrizione obbligatoria al sistema previdenziale gestito dall'INPGI.

3. L'opponente ha rilevato come l'iscrizione all'INPGI dei giornalisti sopra richiamati non fosse necessaria, data l'inapplicabilità dell'art.9 della legge 150/00 al caso di specie, in quanto, per ciascun Municipio, mancava l'istituzione di un ufficio stampa.

Dato per posto che ai fini dell'iscrizione all'INPGI sono necessari e sufficienti gli elementi sopra elencati

(iscrizione all'Albo professionale, svolgimento di mansioni giornalistiche con carattere subordinato), la cui presenza è stata dimostrata, a fini di completezza, si ritiene di precisare che l'eccezione non ha pregio.

Risulta dall'accertamento svolto dagli ispettori che un ufficio stampa fosse, di fatto, operante presso i Municipi presi in esame e presso la Soprintendenza beni culturali, ed, inoltre, che i tre suddetti giornalisti per i quali non risultano versati i contributi svolgevano funzioni di responsabili di testate, quantomeno telematiche.

L'assenza di una formale delibera da parte dell'organo legittimato non rileva ai fini di ritenere che l'art.9 della legge 150/00 non sia applicabile alla fattispecie in oggetto; e comunque, si ripete, la questione è irrilevante ai fini dell'iscrizione dei dipendenti all'INPGI.

4. In conclusione, il ricorso in opposizione va rigettato integralmente.

5. Al rigetto dell'opposizione consegue la dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo.

6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

7. Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge (artt.282 e 447 c.p.c.).

P.Q.M.

Ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:

rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo emanato su ricorso dell'INPGI in data 27.12.2006 dal tribunale di Roma, giudice del lavoro, nei confronti del Comune di Roma per la somma di euro 111.502,00 e per l'effetto dichiara esecutivo il decreto stesso;

condanna il Comune di Roma a rifondere all'INPGI le spese del giudizio di opposizione, che liquida in complessivi euro 4.570,00, di cui euro 2.720,00 per onorario, euro 1.342,00 per diritti, rimborso forfetario incluso, oltre CA ed IVA come per legge;

sentenza esecutiva per legge.

Roma li 8 gennaio 2009.

Il giudice

Cristiano Valle

*Cristiano Valle*

Depositato in Cancelleria  
Roma, li. 11/2/09



IL CANCELLIERE CI  
Dorina Bianchini